



FOGLIO INFORMATIVO PER LE OPERAZIONI DI FACTORING 110

(Aggiornamento in vigore dal 1 aprile 2025)

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

FACTORCOOP S.P.A.

Sede Legale: Viale Aldo Moro 16 - 40127 Bologna

Sito Internet: www.factorcoop.it

Telefono: 051.6482411 **Fax:** 051.6482440

Posta Elettronica Certificata (PEC): factorcoopspa@legalmail.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale/Partita IVA: 03339200374

Codice ABI: 19164 **Società iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (c.d. Albo Unico) n.75**

Capitale Sociale: 22.128.000,00 € **Riserve da Bilancio 2024:** 8.321.142 €

Aderente ad Assifact - Associazione Italiana per il Factoring

CHE COS'È IL FACTORING

Il Factoring è un contratto con il quale la Società di Factoring acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) di natura commerciale, vantati dal Fornitore verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori.

L'attività caratteristica della società si concretizza nella gestione, nello smobilizzo e nell'eventuale garanzia dei crediti vantati dai Fornitori nei confronti delle Cooperative di consumo, degli Enti pubblici e di altri nominativi graditi a Factorcoop. Il rapporto di factoring prevede la cessione dei relativi crediti in favore di Factorcoop la quale incassa direttamente il corrispettivo delle fatture dai Debitori ceduti.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Nell'ambito della propria attività caratteristica, Factorcoop propone uno specifico servizio di factoring ("Factoring 110") finalizzato al finanziamento di imprese operanti nel campo dell'edilizia che intendono cedere, o hanno ceduto, a soggetti terzi i propri crediti d'imposta derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nello specifico, il servizio Factoring 110 consiste nell'acquisto dei crediti vantati dalle imprese edilizie, nei confronti dei cessionari dei crediti d'imposta, a titolo di corrispettivo dovuto per la cessione di detti crediti. Il perfezionamento dell'affidamento avviene tecnicamente in tempistiche immediatamente successive alla cessione del credito d'imposta.

Il Factoring 110, dunque, ha la finalità di far incontrare le opposte esigenze di un cedente di crediti fiscali derivanti da misure agevolative sul patrimonio edilizio, con quelle di un cessionario di detti crediti, di gradimento di Factorcoop. Questa tipologia di crediti, infatti, di norma è frazionata in maniera omogenea su un arco di tempo quadriennale e ciascuna frazione del credito può essere impiegata esclusivamente nella finestra temporale di competenza. Pertanto, di norma, sarà interesse del cessionario acquistare solo i crediti che possono essere immediatamente compensati. Di contro, sarà interesse del cedente vendere tutta la verticalità dei crediti d'imposta, ovvero tutte le annualità presenti sul cassetto fiscale.

Factorcoop, al fine di far incontrare le richiamate opposte esigenze, propone un finanziamento tramite factoring, con il seguente schema: l'impresa edile cede il credito d'imposta ad un cessionario, di gradimento di Factorcoop, il quale paga il corrispettivo solo per una parte dei crediti ceduti impegnandosi al pagamento della parte residuale, con tempistiche contrattualmente prestabilite. La conclusione del contratto di cessione dei crediti d'imposta fa sorgere in capo all'azienda edile un credito commerciale nei confronti del cessionario – di gradimento di Factorcoop – per il corrispettivo ancora dovuto.

L'operazione di Factoring si sostanzia nella cessione, da parte dell'impresa edile in favore di Factorcoop, del suddetto credito commerciale vantato nei confronti di un cessionario che sarà di gradimento di Factorcoop; detto credito può essere affidato con un'anticipazione pari al massimo al 95% del corrispettivo di cessione del credito d'imposta dovuto contrattualmente.

La concessione dell'affidamento all'impresa edile è condizionata a:

- Presenza di Comfort letter sul credito d'imposta ceduto rilasciata da primario ente;
- Due Diligence condotta per Factorcoop sul credito d'imposta per tramite di primario ente (c.d. "Second Opinion");
- Merito di credito e analisi reputazionale/AML dell'impresa edile che cede il credito d'imposta;
- Cessionario del credito d'imposta, ovvero debitore ceduto del credito commerciale, di gradimento di Factorcoop.

L'affidamento può essere erogato sia nella forma del Pro Soluta che nella forma del Pro Solvendo.

Factoring Pro Solvendo: operazione di factoring con rischio a carico del Fornitore di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti. L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori ceduti; il Fornitore e la Società di Factoring possono decidere

tuttavia di non comunicare la cessione ai Debitori ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Fornitore: Se i Debitori ceduti non pagano, il Fornitore deve restituire alla Società di Factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

Factoring Pro Soluta: operazione di factoring con rischio a carico della Società di Factoring del mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il Fornitore per ciascun Debitore (Plafond). L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori ceduti; il Fornitore e la Società di Factoring possono decidere tuttavia di non comunicare la cessione ai Debitori ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Società di Factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Fornitore: Il Fornitore garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e la possibilità in capo alla Società di Factoring di incassare alla scadenza tali crediti e si fa carico di eventuali contestazioni del Debitore ceduto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le **condizioni economiche massime applicabili** alle citate operazioni di factoring sono le seguenti:

TASSO APPLICABILE PER OPERAZIONI A TASSO NON INDICIZZATO

- Per operazioni d'importo sino a 50.000,00 € il tasso nominale annuo, con liquidazione trimestrale posticipata, è pari al **11,2625%**, valore che corrisponde ad un tasso effettivo annuo del **11,2625%**.
- Per operazioni d'importo superiore a 50.000,00 € il tasso nominale annuo, con liquidazione trimestrale posticipata, è pari al **10,2500%**, valore che corrisponde ad un tasso effettivo annuo del **10,2500%**.

Si segnala che il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (c.d. legge sull'usura), per il periodo di applicazione **1° aprile 2025 – 30 giugno 2025**, è pari al **5,81%** per le operazioni di factoring di classe di importo fino a 50.000,00 € e al **5,00%** per quelle oltre i 50.000,00 €. Si precisa altresì che ai fini della determinazione dei tassi usurari i succitati tassi effettivi globali medi devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli otto punti percentuali.

TASSO APPLICABILE PER OPERAZIONI A TASSO INDICIZZATO

In presenza di operazioni con tasso indicizzato il parametro di riferimento usualmente utilizzato è rappresentato dall'Euribor Media Mese Precedente con divisore 360 (alle parti viene lasciata la definizione se trattasi del valore ad uno o tre mesi).

Il valore del predetto parametro viene tratto dal quotidiano *Il Sole 24 Ore* o in sua mancanza da altro quotidiano nazionale; ad esso potrà essere applicata una soglia minima (Tasso Floor) non superiore allo 0,50%. Al parametro così definito verrà applicato uno spread.

Lo spread sommato al parametro non potrà mai superare la soglia di **11,2625%** per operazioni d'importo sino a 50.000,00 € e la soglia di **10,2500%** per operazioni d'importo superiore a 50.000,00 €

La liquidazione degli interessi avviene di norma in via trimestrale posticipata.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI

Spese Amministrative	
Istruttoria Fornitore	22.600,00 €
Istruttoria Debitore	1.000,00 €
Rinnovo Istruttoria	1.000,00 € annuali
Copia Documento	3,00 € a pagina
Distinta - Presentazione - R.I.B.A.	20,00 €
Certificazioni e Attestazioni a Società di Revisione o a Terzi	1.000,00 €
Commissioni di Gestione	
Commissione per estinzione anticipate, totale o parziale	3,00%
Pro Solvendo una tantum (Flat)	10,00%
Pro Solvendo mensile	5,00%
Pro Solvendo plus factoring mensile	0,50%
Pro Soluta una tantum (Flat)	10,00%
Pro Soluta mensile	5,00%
Pro Soluta plus factoring mensile	0,60%
Valute Applicate alle Erogazioni	

Addebito Bonifico (giorni lavorativi antecedenti alla valuta applicataci dalla Banca)	10 giorni
Giorni da aggiungere alla scadenza delle fatture in fase di sconto	90 giorni
Valute Applicate agli Incassi	
Accredito Bonifico (giorni fissi successivi alla valuta applicataci dalla Banca)	10 giorni
Accredito Assegno su piazza	5 giorni
Accredito Assegno fuori piazza	8 giorni
Accredito Assegno Circolare	5 giorni
Accredito SBF su piazza	20 giorni
Accredito SBF fuori piazza	30 giorni
Spese Handling	
Presentazione	300,00 € ciascuna
Distinta (contiene massimo 18 documenti)	20,00 € ciascuna
Fattura	2,00 € ciascuna
Effetto	2,00 € ciascuno
Bonifico	2,00 € ciascuno
Spese Generali	
Tenuta Conto	200,00 € trimestrali posticipata
Invio comunicazioni periodiche trasmesse con strumenti telematici	0,00 €
Invio comunicazioni periodiche trasmesse con strumenti diversi da quelli telematici	Addebito spesa sostenuta
Preavviso Bonifico	10,00 €
Invio documenti via Fax	10,00 € a pagina
Canone Home Factoring	100,00 € trimestrali posticipata
Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Addebito spesa sostenuta
Richiamo Effetti	30,00 € ad Effetto
Insoluti	30,00 € ad Effetto
Tassi	
Tasso di Mora	3,00% in più del tasso vigente

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. e IVA in quanto dovuta.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI

Le operazioni sono regolate dalle clausole contrattuali che vengono riportate integralmente nelle **Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring**.

In particolare, si evidenzia che alle forme contrattuali descritte sono applicabili le norme contenute nelle *Sezione I - Disciplina della Cessione*, *Sezione II - Obblighi del Fornitore*, *Sezione III - Prestazioni del Factor* e *Sezione V - Disposizioni Generali*, mentre la *Sezione IV - Disciplina dell'assunzione del rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore* è applicabile esclusivamente alla tipologia di operazione di factoring Pro Soluta prima descritta.

RECESSO E NORME SULLA TRASPARENZA DEL RAPPORTO

Il contratto di factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere senza penalità e senza spese di chiusura rapporto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo Unico Bancario - T.U.B.), l'intermediario finanziario, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla Legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Fornitore non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Fornitore avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Il Fornitore ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO

15 giorni a partire dalla data di azzeramento dell'esposizione sul conto intestato al Fornitore.

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Fornitore può inviare al Responsabile Reclami di Factorcoop, per lettera raccomandata A/R all'indirizzo Viale Aldo Moro n. 16, 40127 - Bologna, per fax al numero 051.6482440 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) factorcoopspa@legalmail.it, una comunicazione concernente le proprie rimostranze. Factorcoop è tenuta a dare risposta al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il Fornitore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Factorcoop può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se il fatto contestato è successivo alla data del 1° gennaio 2009, nel limite di 100.000,00 € se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Il ricorso ha per oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal Fornitore. Può essere presentato, per conto del Fornitore, da un'associazione di categoria alla quale il Fornitore medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Fornitore o corredato di procura.

Per sapere come redigerlo e come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla stessa Factorcoop.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Tale iniziativa non preclude né inibisce la possibilità del Fornitore di avvalersi delle altre forme di tutela previste dal contratto (recesso o risoluzione del contratto) così come resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere successivamente all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento a tutela dei propri diritti e interessi.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e Factorcoop dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Nota Bene: Le condizioni indicate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTRATTUALI

Assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento: assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del relativo plafond.

Cessione: il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri come sopra definiti.

Compensazione volontaria: diritto del Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore, ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Compensi del Factor: commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese dal Factor nello svolgimento del contratto di factoring.

Corrispettivo della cessione: valore nominale dei crediti ceduti al netto di eventuali sconti od abbuoni.

Credito: i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e servizi od a titolo diverso.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Factor: oltre alla Factorcoop s.p.a. indica il Factor estero o la Società corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore: l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Foro competente: Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore al Factor in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti.

Liquidazione degli interessi: periodo temporale con cui vengono conteggiati gli interessi e resi esigibili.

Notifica: comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito, tramite la quale il Debitore è impegnato ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore in tutto od in parte del corrispettivo dei crediti ceduti, effettuato prima dei termini previsti per il pagamento, di cui sopra, a discrezione del Factor.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione dovuto al momento dell'effettivo incasso o alla scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio di solvenza del Debitore, alla data convenzionalmente pattuita con il Factor.

Plafond: limite massimo dell'importo dei crediti per i quali il Factor è disposto a garantire la solvenza del Debitore.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. Distinta, Fattura).

Tasso di mora: tasso di calcolo degli interessi dovuti al Factor in caso di ritardato pagamento di una somma di denaro da parte del Fornitore.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali - la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali - e accertare che quanto richiesto dalla Società di Factoring non sia superiore.

Valuta: data di addebito o di accredito presa a riferimento per il calcolo degli interessi.